



Circolare Speciale **9/2026** Straordinaria pagine: 3

Decreto PNRR

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.02.2026, n. 41, Serie generale, il [D.L. 19.02.2026 n. 19](#) recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, in vigore **dal 20.02.2026**.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori**Art. 6**

- Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata.
- La carta di identità elettronica, rilasciata a decorrere dal 30.07.2026 a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo 10 anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione.
- La tessera elettorale può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Con uno o più decreti sono definite le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni e imprese**Art. 8**

- Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'art. 2220 c.c.
- I soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (pubbliche Amministrazioni), i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'art. 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
- I soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (pubbliche Amministrazioni), che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche**Art. 11**

- Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). A tali fini è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:
 - a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale;
 - b) le deleghe;
 - c) i domicili digitali eletti.
- Per ogni strumento digitale è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:
 - a) tipologia di strumento digitale;
 - b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;
 - c) natura del gestore, se pubblico o privato;
 - d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
 - e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
 - f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
 - g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
 - h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
 - i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

- Con decreto possono essere individuate ulteriori informazioni e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali.
- I dati sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma entro il 30.04.2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma.
- L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico ovvero della piattaforma digitale per le notifiche.
- I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.
- Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.
- Le verifiche restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
- Le informazioni sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di 12 mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono.
- L'ANPR assicura l'accesso ai dati esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato e ai gestori degli strumenti digitali.
- Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.
- Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco, integrato nei loro sistemi.
- Il codice identificativo univoco consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Misure urgenti in materia di microimprese

Art. 12

- Le imprese con meno di 5 dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo, di una specifica procedura di notifica.
- La procedura è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.
- Le imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura possono indicare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a 3 anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio territorialmente competente.

Entrata in vigore

Art. 32

- Il D.L. 19/2026 è in vigore dal 20.02.2026.